

Legge regionale 14 aprile 1999, n.20

Recepimento del decreto legislativo 31 marzo 1998 disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59 ". Modifiche alla legge regionale 7 novembre 1994, n. 81 ; alla legge regionale 7 novembre 1994, n. 83 ed alla legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 Ulteriori disposizioni in materia di personale regionale.

CAPO I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 1994, N. 81

ARTICOLO 1

(Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81)

1. La lettera b) del primo comma dell'articolo 2 della LR 81/94 e' sostituita dalla seguente:

"b) collegamento dell'attivita' degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna e di interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici."

2. Dopo la lettera f) del primo comma dell'articolo 2) della LR 81/94 e' aggiunta la seguente lettera g):

"g) formazione e aggiornamento del personale, ivi compreso quello appartenente alla qualifica dirigenziale, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed ai lavoratori."

ARTICOLO 2

(Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81)

1. L'articolo 9 della LR 81/94 e' sostituito dal seguente:

"Art. 9
(Rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza)

1. Le funzioni amministrative e le attivita' di diritto privato che lo Statuto, le leggi regionali e le altre disposizioni attribuiscono agli organi di direzione politica sono ripartite, ai sensi del presente e dei successivi articoli, tra gli stessi e i dirigenti regionali.

2. Gli organi di direzione politica esercitano le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obbiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni. Verificano,

inoltre, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

- a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti d'indirizzo interpretativo applicativo;
- b) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
- c) le nomine, le designazioni e gli atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
- d) la definizione delle priorità, dei piani, e delle direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- e) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra le strutture di cui all'articolo 3 comma 2 ed all'articolo 6 bis.

3. La Giunta regionale, in riferimento ad individuati procedimenti, può provvedere con deliberazione a specificare, dettagliandole, le competenze della Giunta stessa e della dirigenza.

4. La Giunta regionale, oltre alle direttive generali, può impartire direttive specifiche per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'ente.

5. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo."

ARTICOLO 3

(Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81)

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della LR 81/94 e' aggiunta la seguente lettera c):

"c) a collaborare con i coordinatori sia singolarmente, sia riuniti in staff."

2. La lettera e) del comma 5 dell'articolo 11 della LR 81/94 e' sostituita dalla seguente:

"e) l'emanazione degli atti di nomina di competenza regionale in seno ad enti ed organismi esterni;"

3. La lettera h) del comma 5 dell'articolo 11 e' sostituita dalla

seguinte:

"h) gli atti generali originati da rapporti intercorsi nell'ambito dei poteri di rappresentanza dell'ente con soggetti pubblici e privati, organizzazioni di categoria, sindacati, nonche' la stipula con tali soggetti od organismi di specifici accordi ed intese di rilevante e generale interesse pubblico;".

4. La lettera i) del comma 5 dell'articolo 11 della LR 81/94 e' abrogata.

ARTICOLO 4

(Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81)

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 14 della LR 81/94 e' sostituita dalla seguente:

"a) assicura l'unitarieta' di azione del dipartimento e, a tal fine, assiste gli organi di direzione politica e predispone, ovvero verifica e controfirma, le proposte a cura del dipartimento relativamente agli atti di competenza degli organi stessi;

- cura l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali definiti dagli organi di direzione politica ed assegna ai dirigenti, sulla base dell'incarico ad essi conferito, gli obbiettivi da perseguire, attribuendo le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
- dirige, coordina e controlla l'attivita' dei dirigenti, con facolta' di assumere nei loro confronti poteri sostitutivi in caso di inerzia; ne promuove la collaborazione, anche riunendoli in staff ed effettua la valutazione degli stessi ai sensi del successivo articolo 24;
- esercita i poteri che ritenga di riservarsi, in via generale, per motivate esigenze di funzionalita';
- richiede pareri esterni e alle apposite strutture interne, nonche', nei casi previsti dalla legge, agli organi consultivi dell'amministrazione;
- fornisce risposte a rilievi degli organi di controllo sugli atti emanati;
- puo' rappresentare in giudizio l'Amministrazione regionale relativamente agli adempimenti di competenza del dipartimento con i poteri di conciliare e transigere, fermo restando, comunque, il potere di rappresentanza generale in giudizio attribuito al Presidente della Giunta regionale dall'articolo 47 lettera e) dello Statuto della Regione Toscana."

2. Dopo il primo alinea della lettera b) del comma 2 dell'articolo 14 della LR 81/94 e' inserito il seguente:

"- adotta nei confronti dei dirigenti le misure previste dal successivo articolo 24 in materia di responsabilità dirigenziale;"

3. Il secondo alinea della lettera b) del comma 2 dell'articolo 14 della LR 81/94 e' sostituito dal seguente:

"- esercita le funzioni disciplinari nei confronti del personale del dipartimento nel rispetto delle disposizioni vigenti;"

4. Il terzo alinea della lettera b) del comma 2 dell'articolo 14 della LR 81/94 e' sostituito dal seguente:

"- propone la costituzione e soppressione delle strutture e delle posizioni individuali di livello dirigenziale e ne nomina i responsabili ai sensi del successivo articolo 19;

5. Il secondo alinea della lettera c) del comma 2 dell'articolo 14 della LR 81/94 e' sostituito dal seguente:

"- garantisce, anche a livello di ciascun servizio, lo svolgimento delle conferenze del personale per l'esame e la verifica dei programmi di lavoro, della situazione organizzativa e delle condizioni di lavoro.."

6. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della LR 81/94 e' aggiunto il seguente comma 5:

"5. Al coordinatore del dipartimento competente in materia di personale spetta il rilascio ai dipendenti regionali dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni all'amministrazione. Per il personale del Consiglio regionale il rilascio spetta al Coordinatore del Dipartimento del Consiglio il quale provvede a darne successiva comunicazione alla struttura regionale competente in materia di anagrafe degli incarichi ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80."

ARTICOLO 5

(Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81)

1. Dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 15 della LR 81/94 e' inserita la seguente lettera d bis):

"d bis) formula al coordinatore del dipartimento competente in materia di personale le proposte di cui ai successivi articoli 19, comma 3 e 24 bis, commi 2. e 6

ARTICOLO 6

(Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81)

1. La lettera d) del primo comma dell'articolo 16 della LR 81/94 e' sostituita dalla seguente:

"d) verifica e controlla gli adempimenti di competenza dell'area o del servizio; esercita al riguardo poteri sostitutivi in caso di inerzia; fornisce risposte a rilievi degli organi di controllo sugli atti emanati.";

ARTICOLO 7

(Modifica dell'articolo 18 bis della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81)

1. Il comma 4 dell'articolo 18 bis della LR 81/94 e' sostituito dal seguente:

"4. I coordinatori possono essere scelti tra i dirigenti della Regione, con almeno cinque anni di anzianita' nella qualifica dirigenziale. La sottoscrizione del contratto a tempo determinato di cui al comma precedente comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato e' utile ad ogni effetto ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, nonche' dell'anzianita' di servizio. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente e' riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell'anzianita' complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Il posto nella dotazione organica ricoperto dal dirigente regionale nominato coordinatore rimane indisponibile per tutta la durata dell'incarico.".

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 18 bis della LR 81/94 e' inserito il seguente comma 6 bis:

"6 bis. Qualora un coordinatore, per motivi sopravvenuti, cessi dalle funzioni attribuite ai sensi dei precedenti commi, la Giunta regionale, nelle more dell'espletamento delle procedure di cui al comma 6 e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, puo' attribuire l'incarico di coordinatore- in conformita' alla richiesta dell'Ufficio di Presidenza per la nomina relativa alla struttura operativa del Consiglio- ad un dirigente del ruolo unico regionale. Al dirigente incaricato compete, oltre al trattamento economico in godimento, la differenza fra tale trattamento e quello spettante ai sensi del successivo comma 7 per l'incarico di coordinatore.".

3. Dopo il comma 8 dell'articolo 18 bis della LR 81/94 e' inserito il seguente comma 8 bis:

"8 bis. Gli incarichi di coordinamento di cui al comma 2, in scadenza nei sei mesi precedenti il termine della legislatura, possono essere prorogati per un periodo non superiore a 120 giorni a decorrere dall'elezione della Giunta."

ARTICOLO 8

(Modifica dell'articolo 19 della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81)

1. Il primo comma dell'articolo 19 della LR 81/94 e' abrogato.

2. Il secondo comma dell'articolo 19 della LR 81/94 e' sostituito dal seguente:

"2. Le funzioni di responsabilita' dirigenziali relative alle strutture di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b) e quelle equiparate di cui all'articolo 4, comma 5 bis, sono attribuite con decreto del coordinatore del dipartimento interessato, previo parere vincolante del coordinatore del dipartimento competente in materia di personale in ordine alla verifica del rispetto del limite previsto dal successivo articolo 34. Per i dirigenti assegnati al Consiglio regionale le funzioni di responsabilita' dirigenziali sono attribuite con decreto del coordinatore del dipartimento del Consiglio. Tale atto e' trasmesso tempestivamente al coordinatore del dipartimento competente in materia di personale."

3. Il comma 3 dell'articolo 19 della LR 81/94 e' sostituito dal seguente:

"3. Le funzioni di responsabilita' dirigenziali relative alle strutture di cui agli articoli 6, commi 1 e 2 e 6 bis, sono attribuite con decreto del coordinatore del dipartimento competente in materia di personale su proposta del Comitato Tecnico della Programmazione."

4. Il comma 4 dell'articolo 19 della LR 81/94 e' sostituito dal seguente:

"4. Le funzioni di responsabilita' dirigenziali relative alle strutture di cui all'articolo 7, comma 3 sono attribuite con decreto del Coordinatore del dipartimento di riferimento, previo parere vincolante del coordinatore competente in materia di personale in ordine alla verifica del rispetto del limite previsto dal successivo articolo 34."

5. Il comma 5 dell'articolo 19 della LR 81/94 e' sostituito dal seguente:

"5. Le funzioni di responsabilita' dirigenziali relative alle strutture di cui all'articolo 13, comma 3, lettera c) sono attribuite con decreto del coordinatore del dipartimento interessato sentito il dirigente responsabile dell'eventuale struttura immediatamente sovraordinata a quella a cui si riferisce l'incarico."

6. Dopo il comma 5 dell'articolo 19 della LR 81/94 e' inserito il seguente comma 5 bis:

"5 bis. Le funzioni di responsabilita' dirigenziali relative a servizi, aree e strutture equiparate, istituiti all'interno dell'ARSIA, sono attribuite con decreto dell'Amministratore previo parere vincolante del coordinatore del dipartimento competente in materia di personale in ordine alla verifica del rispetto del limite previsto dal successivo articolo 34. Per le funzioni di cui al precedente comma 5 dispone l'Amministratore, sentito il dirigente responsabile dell'eventuale struttura immediatamente sovraordinata a quella a cui si riferisce l'incarico."

7. I commi 6 e 10 dell'articolo 19 della LR 81/94 sono abrogati.

ARTICOLO 9

(Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81)

1. Il comma 2 dell'articolo 20 della LR 81/94 e' sostituito dal seguente:

"2. La mobilita' dei dirigenti dalla struttura di assegnazione ad un'altra struttura e' motivata in ordine a specifiche esigenze di servizio ed e' disposta, sentito il dirigente interessato, dal coordinatore del dipartimento competente in materia di personale, sentiti i coordinatori dei dipartimenti interessati, ovvero il Comitato Tecnico della Programmazione nel caso in cui la mobilita' interessi le strutture di cui agli articoli 6, commi 1 e 2 e 6 bis.

Gli stessi principi si applicano per i comandi o trasferimenti da altre amministrazioni o verso di esse."

ARTICOLO 10

(Modifica dell'articolo 22 della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81)

1. Il primo comma dell'articolo 22 della LR 81/94 e' sostituito dal seguente:

"1. Gli incarichi previsti dall'articolo 13, comma 3 lettere b), c) d), al fine di sopperire ad individuate esigenze della

struttura operativa e limitatamente ad un numero di posti non superiore al 10% della dotazione organica della qualifica dirigenziale, possono essere conferiti con decreto del coordinatore del dipartimento competente in materia di personale, con contratto di diritto privato, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale. Per la copertura dei posti della dotazione organica della qualifica dirigenziale assegnati al Consiglio regionale, il coordinatore del dipartimento competente in materia di personale provvede in conformita' della richiesta del coordinatore del dipartimento del Consiglio."

2. Il comma 2 dell'articolo 22 della LR 81/94 e' sostituito dal seguente:

"2. I dirigenti a contratto vengono scelti in relazione alle funzioni da svolgere tra coloro che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro o che provengono dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli dell'Avvocatura dello Stato."

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 22 della LR 81/94 e' inserito il seguente comma 2 bis:

"2 bis. Il contratto di diritto privato di cui al primo comma non puo' avere durata superiore a tre anni ed e' rinnovabile."

4. Il comma 3 dell'articolo 22 della LR 81/94 e' abrogato.

ARTICOLO 11

(Modifica dell'articolo 23 della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81)

1. Il comma 2 dell'articolo 23 della LR 81/94 e' abrogato.

ARTICOLO 12

(Sostituzione dell'articolo 24 della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81)

1. L'articolo 24 della LR 81/94 e' sostituito dal seguente:

"Art. 24
(Verifica dei risultati)

1. La verifica dei risultati generali di amministrazione ha

per obiettivo la rilevazione, la misurazione e l'analisi dei fatti gestionali allo scopo di valutare l'andamento dell'azione amministrativa, la realizzazione degli obiettivi definiti in sede di indirizzo politico, l'efficienza e l'efficacia gestionale. A tal fine la struttura di cui all'articolo 26, comma 2 svolge le necessarie elaborazioni anche per la predisposizione del rapporto di gestione di cui alla LR 59/98."

ARTICOLO 13

(Inserimento dell'articolo 24 bis)

1. Dopo l'articolo 24 della LR 81/94 e' aggiunto il seguente articolo 24 bis:

"Art. 24 bis

(Valutazione dei dirigenti)

1. La valutazione dei dirigenti ha per oggetto le funzioni attribuite, gli obiettivi assegnati dal coordinatore, i risultati del piano di lavoro ed e' finalizzata:

- a) alla gestione degli istituti contrattuali;
- b) alla predisposizione di proposte di mobilita' dei dirigenti.
- c) all'eventuale attivazione dei sistemi di sanzionamento di cui ai commi successivi.

2. La valutazione dei dirigenti e' effettuata dai rispettivi coordinatori i quali, a tal fine, possono avvalersi di esperti di comprovata capacita' e di adeguato livello professionale. Gli esperti sono nominati, su proposta del Comitato tecnico per la programmazione e d'intesa con il coordinatore del dipartimento del Consiglio regionale, dal coordinatore del dipartimento competente in materia di personale.

3. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di presidenza per gli aspetti di competenza, definisce con propria deliberazione, su proposta del Comitato tecnico della programmazione, gli indirizzi, i criteri generali e le procedure che regolano il sistema di valutazione dei dirigenti, ivi compreso il contraddittorio con il dirigente interessato.

4. I risultati negativi dell'attivita' amministrativa o della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, possono comportare per il dirigente interessato la revoca dell'incarico e la destinazione ad altro incarico.

5. Nel caso di grave inosservanza delle direttive generali

impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa ai sensi del precedente comma, il dirigente, può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato per un periodo non inferiore a due anni.

Nei casi di maggiore gravità può essere disposta la risoluzione del rapporto di lavoro secondo le disposizioni del codice civile e del contratto collettivo.

6. I provvedimenti di cui ai precedenti commi 4 e 5 sono assunti dal coordinatore del dipartimento cui il dirigente è assegnato con le medesime procedure previste per il conferimento, di incarichi dirigenziali dai commi 2, 3, 4, 5, e 5 bis dell'articolo 13. La proposta di provvedimento è comunicata al dirigente interessato che ha diritto di presentare le proprie controdeduzioni entro trenta giorni.

7. I provvedimenti di cui al comma 5 sono adottati previo conforme parere del Comitato dei garanti istituito ai sensi del successivo articolo 24 ter. Il parere viene reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere."

8. Il termine di cui al precedente comma 7 può essere interrotto una sola volta per richiesta di chiarimenti che devono essere forniti dal coordinatore interessato entro quindici giorni dalla richiesta stessa. Trascorsi i quindici giorni, il termine per la resa del parere da parte del Comitato dei garanti ricomincia a decorrere.

9. Relativamente ai Coordinatori, i contratti individuali di lavoro prevedono un sistema di valutazione finalizzato anche all'attribuzione di una quota di compenso correlata ai risultati conseguiti."

ARTICOLO 14

(Inserimento dell'articolo 24 ter)

1. Dopo l'articolo 24 bis della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81 è inserito il seguente articolo 24 ter:

"Art. 24 ter
(Il Comitato dei garanti)

1. È istituito il Comitato dei garanti i cui componenti sono nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. Il Comitato è presieduto da un magistrato amministrativo, anche in quiescenza, designato dal Presidente del TAR Toscana.
3. Del Comitato fanno parte, inoltre, un dirigente eletto da

tutti gli appartenenti alla qualifica dirigenziale ed un esperto scelto dal Presidente della Giunta regionale tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico.

4. Il Comitato dura in carica tre anni. L'incarico non è rinnovabile.

5. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di elezione del componente dirigente e le modalità di funzionamento del Comitato stesso.

6. Agli oneri derivanti dal funzionamento del Comitato dei garanti è fatto fronte con le disponibilità del Cap. 00720 del bilancio regionale."

ARTICOLO 15

(Modifica dell'articolo 28 della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81)

1. Il primo comma dell'articolo 28 della LR 81/94 è sostituito dal seguente:

"1. Gli atti amministrativi e di diritto privato assunti dai dirigenti regionali ai sensi della presente legge, nell'ambito del centro direzionale, sono sottoposti alle procedure di controllo determinate con deliberazione della Giunta regionale. Gli atti assunti nell'ambito del Consiglio regionale sono sottoposti alle procedure di controllo determinate con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza."

2. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 28 della LR 81/94 sono abrogati.

ARTICOLO 16

(Modifica dell'articolo 29 della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81)

1. Il comma 4 dell'articolo 29 della LR 81/94 è abrogato.

ARTICOLO 17

(Norma transitoria)

1. Fino all'approvazione delle deliberazioni di cui al primo comma dell'articolo 28 della LR 81/94 come modificato dal precedente articolo 14, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure di controllo sugli atti dei dirigenti continuano ad essere disciplinate dalle norme previgenti.

ARTICOLO 18

(Abrogazione)

1. A decorrere dalla data di approvazione della deliberazione di cui al comma 3 dell'articolo 24 della LR 81/94, come modificato dal precedente articolo 13, terzo comma, e' abrogato il Regolamento 10 settembre 1996, n. 7 e successive modificazioni.

CAPO II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 1994, N. 83

ARTICOLO 19

(Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 7 novembre 1994, n. 83)

1. L'articolo 2 della LR 83/94 e' sostituito dal seguente:

"Art. 2

(Competenze della Giunta regionale e dei dirigenti)

1. La Giunta regionale delibera la proposizione alla Corte Costituzionale dei giudizi di legittimita' costituzionale e dei conflitti di attribuzione. Negli altri casi il coordinatore dell'Avvocatura regionale, con proprio decreto, promuove e resiste alle liti ed esercita il potere di conciliare e di transigere la controversia.

2. I provvedimenti adottati ai sensi del precedente comma, ove non sia diversamente stabilito, hanno efficacia per l'intero giudizio e non devono essere rinnovati per gli ulteriori gradi del procedimento."

CAPO III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 AGOSTO 1989, N. 51

ARTICOLO 20

(Modifica dell'articolo 21 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51)

1. I commi 6, 7 e 8 dell'articolo 21 della LR 51/89 sono abrogati.

ARTICOLO 21

(Sostituzione dell'articolo 51 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51)

1. L'articolo 51 della LR 51/89 e' sostituito dal seguente:

"Art. 51

(Mobilita' tra la Regione e gli altri Enti del comparto)

1. I posti vacanti dell'organico regionale possono essere ricoperti mediante trasferimento di dipendenti appartenenti

alla stessa qualifica in servizio presso altri Enti del medesimo comparto che presentino domanda di trasferimento.

2. Il trasferimento e' disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.

3. E' consentito, previo consenso dell'amministrazione regionale, il trasferimento del personale del ruolo regionale a quello degli Enti di cui al primo comma".

ARTICOLO 22

(Sostituzione dell'articolo 52 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51)

1. L'articolo 52 della LR 51/89 e' sostituito dal seguente:

"Art. 52

(Mobilita' tra la Regione e gli Enti di altri comparti)

1. E' consentito il trasferimento di personale tra la Regione e gli Enti di altri comparti:

2. Il trasferimento avviene a seguito di apposito accordo stipulato fra le amministrazioni interessate."

ARTICOLO 23

(Modifica dell'articolo 144 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 144 della LR 51/89 e' aggiunto il seguente comma 3:

"3. Ai dipendenti regionali si applicano, in materia di riconoscimento di infermita' per causa di servizio, equo indennizzo e rimborso spese di cura, le disposizioni previste per i dipendenti civili dello Stato."

ARTICOLO 24

(Modifica dell'articolo 151 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 151 della LR 51/89 e' aggiunto il seguente comma 4:

"4. Per il personale assunto o trasferito con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, l'eventuale differenza di cui al comma 5 dell'articolo 150 e' determinata soltanto con riferimento ai periodi di servizio resi alle dipendenze della Regione."

ARTICOLO 25

(Abrogazione degli articoli 53, 142, 143, 145, 146, 147 e 148 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51)

1. Gli articoli 53, 142, 143, 145, 146, 147 e 148 della LR 51/89 sono abrogati.

CAPO IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 1995, N. 97

ARTICOLO 26

(Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 3 novembre 1995, n. 97)

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della LR 97/95 e' sostituito dal seguente:

"3. I soggetti preposti agli uffici predetti possono essere prescelti tra i dirigenti nonche' fra i funzionari direttivi regionali. La sottoscrizione del contratto a tempo determinato di cui al comma precedente comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato e' utile, ad ogni effetto, ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza; e' utile, altresì, ai fini dell'anzianita' di servizio nella qualifica di provenienza. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente e' riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell'anzianita' complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Possono essere scelti anche tra i dirigenti e funzionari direttivi di enti locali o di altre pubbliche amministrazioni; in questa ipotesi la nomina e' subordinata alla collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di provenienza, secondo i rispettivi ordinamenti. Possono altresì provenire dal settore privato; in tal caso essi, oltre

ad essere in possesso di comprovati requisiti professionali adeguati alle mansioni da svolgere, devono avere maturato un'esperienza almeno triennale in qualifica dirigenziale o almeno quinquennale nella qualifica di quadro, oppure aver conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica, desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenire dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli dell'Avvocatura dello Stato."

2. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 2 della LR 97/95 e' abrogato.

CAPO V

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 1996, N. 53

ARTICOLO 27

(Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 9 luglio 1996, n. 53)

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della LR 53/96 e' sostituito dal seguente:

"2. Qualora il responsabile venga scelto tra il personale dipendente inquadrato in livello inferiore, detto incarico e' attribuito con contratto di diritto privato a tempo determinato, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, previa indicazione dei Gruppi consiliari. La sottoscrizione di tale contratto comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato e' utile ad ogni effetto ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza; e' utile, altresì, ai fini dell'anzianita' di servizio nella qualifica di provenienza. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente e' riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell'anzianita' complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza."

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della LR 53/96 e' aggiunto il seguente comma 2 bis:

"2 bis. Agli incarichi di cui al presente articolo non si applicano i limiti di assunzione previsti dal comma 1 del precedente articolo 3."

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO L'ARPAT

ARTICOLO 28

(Trasferimento all'ARPAT del personale comandato)

1. Il personale della Regione Toscana che alla data di entrata in vigore della presente legge presta servizio in posizione di comando presso l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPAT) e' trasferito su domanda alle dipendenze della suddetta Agenzia.

2. La domanda deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di cui al primo comma al direttore generale dell'ARPAT, il quale adotta gli atti relativi all'assunzione entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda stessa, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di adozione dell'atto.

3. L'assunzione e' disposta in posizione corrispondente a quella rivestita nell'ordinamento regionale, con salvaguardia dello stato giuridico e del trattamento economico fisso e continuativo acquisiti alla data del trasferimento. La retribuzione di posizione al personale dirigente e' corrisposta nella misura prevista dall'ordinamento dell'ARPAT, in relazione alla funzione dirigenziale attribuita.

4. Al personale trasferito continuano ad applicarsi, con oneri a carico dell'ARPAT, le disposizioni di cui all'articolo 150 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51. All'atto della definitiva cessazione del servizio presso l'ARPAT di ogni interessato, la Regione versa all'Agenzia l'importo del beneficio di cui al citato articolo 150 della LR 51/89 da questi maturato per i periodi utili precedenti alla data del trasferimento determinato sulla base del trattamento economico acquisito alla medesima data.

5. Al personale trasferito e' data facolta' di optare entro trenta giorni dalla data di decorrenza dell'assunzione per il mantenimento della posizione assicurativa gia' costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria e degli eventuali fondi integrativi di previdenza.